

Circolare n. 003 Figline Valdarno, 6 settembre 2017

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI – AI VISITATORI (mediante affissione all'esterno dei plessi)

A! DOCENTI AGLI ALUNNI AL PERSONALE ATA AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SCOLASTICI Sede e succursale

OGGETTO: D.L.104 del 12 sett. 2013 - DIVIETO DI FUMO NELLE SCUOLE E NELLE AREE ALL'APERTO DI PERTINENZA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Il decreto legge in oggetto, all'art. 4 (Tutela della salute nelle scuole), dispone, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, quanto integralmente riportato nel seguito:

Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)

i. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, dopo il comma l'è inserito il seguente: "l-bis. Il divieto di cui al comma l'è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. "Si ricorda inoltre che è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

E' fatto pertanto divieto a tutto il personale in servizio nella scuola, agli alunni, ai genitori, ai visitatori:

- · di fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne dell'Istituto;
- · di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi dello stesso.

Negli spazi esterni di pertinenza saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza. In attesa della nuova definizione degli incarichi di vigilanza, i collaboratori scolastici e i docenti segnaleranno al Dirigente scolastico eventuali episodi di violazione.

Le infrazioni alle sopracitate norme sono sanzionate con ammende da un minimo di € 27,50 fino a un massimo di € 275,00 (cfr. legge 311/2004).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Ing. Alessandro Papini)